

**COMUNE DI CERESARA**  
 Provincia di Mantova  
**VERBALE N. 57 del 27/11/2023**

ALLEGATO G)  
 Alla deliberazione di G.C. n° 91  
 del 29/11/2023  
 Sottosezione 3.3 del PIAO  
 2023/2025  
 2° aggiornamento

**Oggetto: ASSEVERAZIONE MANTENIMENTO EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO A  
 SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIAO 2023 - 2025: MODIFICA DELLA SEZIONE 3.3 "  
 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE " 2023-2025.**

**IL REVISORE DEI CONTI**

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2023, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ceresara dott. Giuseppe Lazzano, nominato con deliberazione di C.C. n. 39 del 23/12/2020;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 6 del D.L.80/2021

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n°34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

Esaminata la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "proposta di aggiornamento della sezione 3.3 PIAO 2023/2025" Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025";

Constatato che il Comune di Ceresara, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,94%, al di sotto del valore soglia del 27,60% di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato "Ente virtuoso";

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 prevede, rispetto al piano precedentemente approvato, le seguenti modifiche:

Anno 2023			
<b>FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D) Tempo pieno</b>	Funzionario area amministrativa	Progressione <i>speciale</i> di una unità ai sensi dell'art.13 comma 6 del CCNL 16.11.2022 in possesso dei <u>requisiti indicati nella tabella C</u> di corrispondenza CCNL 16.11.2022, <u>nel limite dello 0,55% MS 2018 pari ad Euro 2.391,15</u>	<b>€ 1.978,42</b> <i>(maggiore spesa tabellare e indennità comparto a carico del bilancio oltre oneri e irep)</i>

<b>FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D) Tempo pieno</b>	Funzionario area tecnica	utilizzo graduatorie di altri Enti, previa attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. o in alternativa attivazione delle procedure concorsuali previste dalla legge	<b>€ 34.905,96</b>
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

<b>Anno 2024</b>			
<b>Area (ex Categoria)</b>	<b>Profilo e area</b>	<b>Modalità copertura</b>	<b>Costo complessivo annuo</b>
<b>ISTRUTTORE (ex cat. C) Tempo pieno</b>	Istruttore area tecnica	Utilizzo della graduatoria delle selezioni uniche effettuate dalla Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 in alternativa Attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.. (nei limiti previsti dall'attuale normativa introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 1° luglio 2022).	<b>€ 32.137,39</b>
<b>Dal 31/03/2024 cessa dal servizio una unità ex cat. D a tempo pieno determinando una economia di euro 33.448,81</b>			

<b>Anno 2025</b>			
<b>Area (ex Categoria)</b>	<b>Profilo e area</b>	<b>Modalità copertura</b>	<b>Costo complessivo annuo</b>
===	===	===	===

Richiamato il proprio precedente parere rilasciato in data odierna sulla proposta di deliberazione sopra citata;

Rilevato che dalla modifica del piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emerge una spesa di personale che risulta inferiore allo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni pari ad € 141.112,76 come di seguito meglio precisato.

Verificati:

- 1) Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, ovvero il raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti così calcolato:

(Media entrate netto FCDE \* percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2022 =

(€ 2.119.877,33 \* 27,60%) - € 443.973,38 = € 141.112,76)

- 2) L'incremento calmierato (per gli anni 2020-2024). Il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato tuttavia un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, calcolato come segue:

Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =

$$€ 454.329,38 * 29\% = € 160.321,55$$

Preso atto che a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il quindi Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico di € 141.112,76;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Precisato che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

Preso atto che, ai sensi della novella legislativa, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Vista la recente sentenza n° 7/2022/DELCD pronunciata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai cui contenuti si fa esplicito rimando, con la quale l'Organo di controllo, tra l'altro, chiarisce che il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’“asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili” in quanto a ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle verifiche da

effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto doveroso rilasciare debita asseverazione, strutturata nel rispetto dei dettami esposti dalla citata sentenza n. 7/2022;

Atteso che:

➤ il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 28/04/2023, con un patrimonio netto ad € 6.755.737,76 e con un conto di bilancio in avanzo di amministrazione per complessivi € 1.810.370,79, di cui: € 159.955,48 accantonati; € 265.124,66 vincolati; € 9.352,16 destinati a investimenti; € 375.938,49 liberi da vincoli;

➤ per quanto concerne esclusivamente la gestione di competenza 2022 relativa alla sola parte corrente, si evidenziano i seguenti risultati:

<b>01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>234.822,42</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>234.822,42</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>234.822,42</b>

Dato atto altresì, che:

- l'Ente nel 2022 non ha attivato anticipazioni di tesoreria;
- l'Ente nel 2022 ha, oltretutto, provveduto a ridurre l'indebitamento da mutui con l'estinzione anticipata di mutui per € 92.171,08 ai fini di una migliorando ai fini di un miglioramento del saldo entrate/spese correnti a partire dall'esercizio 2023;
- il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con atto di C.C. n. 11 del 22/02/2023, e le successive variazioni, consente di mantenere anche dopo la presente variazione del fabbisogno di personale, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n 267/2000, il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio;

Rilevato, pertanto, che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata, emerge che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame risultano essere ampiamente sostenibili;

Atteso quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

Considerato che dagli atti adottati dal Comune di Ceresara, risulta:

- il rispetto dei limiti previsti nel D.L. 34/2019 come definiti nel DPCM 17/3/2020;


- il rispetto dei limiti previsti all'art. 1 comma 557 Legge 296/2006;
- il rispetto dei limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato;

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti di cui alla proposta di aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025;

### **ASSEVERA**

il mantenimento da parte del Comune di Ceresara, anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale.

Li 27/11/2023

Il revisore dei conti  
  
Dott. Giuseppe Lazzano